



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

del concordato preventivo n. 16/2013 presentato da Scala Costruzioni Edili s.r.l. in liquidazione, con sede in Alba, corso Europa 140/C, rappresentata e difesa dall'avv. Costanzo Brovida come da delega in atti

per le seguenti ragioni.

Allo scopo di illustrare l'iter procedimentale relativo alla domanda di concordato preventivo indicata in oggetto, è opportuno ricostruire le fasi salienti della procedura.

- Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall., depositato in data 9.7.2013, la Scala Costruzioni Edili s.r.l. in liquidazione (di seguito, per brevità: "Scala") ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 citato.
- Con provvedimento depositato in data 3.9.2013, il Tribunale ha assegnato alla ricorrente termine fino al 15.12.2013 per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione ai sensi di legge, ovvero per la presentazione della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, l. fall..
- Successivamente, su istanza della società, il Tribunale in intestazione, con provvedimento del 13.12.2013, concedeva una proroga di giorni 40 per il deposito della proposta e della documentazione suddette.
- Nel termine così prorogato, Scala ha provveduto alla presentazione di proposta, piano e documentazione. A corredo della domanda sono stati altresì depositati, tra gli altri, i seguenti documenti: relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 9.7.2013; stato analitico ed estimativo dell'attività di impresa; elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; relazione ai sensi dell'art. 161, l. fall. attestante la veridicità dei dati aziendali, la ragionevolezza delle assunzioni economiche e patrimoniali alla base del piano e la fattibilità dello stesso.

In estrema sintesi, la società ha predisposto un piano di concordato mediante cessione di tutti i suoi beni al fine di consentire con il ricavato della vendita del patrimonio sociale il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei creditori privilegiati e con distribuzione del residuo ai creditori chirografari. In particolare il piano prevede: la cessione a terzi di tutti gli immobili e terreni; la vendita delle altre immobilizzazioni; l'incasso diretto dei crediti, costituiti, in massima parte, da crediti commerciali. In ordine al soddisfacimento dei creditori il piano concordatario prevede: il pagamento

integrata delle spese di procedura; il pagamento integrale dei creditori privilegiati; la soddisfazione dei creditori chirografari in una percentuale, orientativamente e prudenzialmente stimata del 37,91%.

- All'esito della udienza camerale, con decreto del 10.2.2014, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo. La data per l'adunanza dei creditori, originariamente prevista per il 15.4.2014, è stata, per giustificati motivi e su istanza dei commissari giudiziali, fissata per il giorno 10.6.2014.
- Con la relazione del 29. 5.2014 depositata ai sensi dell'art. 172, l. fall., i commissari giudiziali, depositavano e trasmettevano a tutti relazione informativa sulle società in procedura, sulle cause della crisi, sulle situazioni patrimoniali poste a base delle domande concordatarie, sul piano proposto e sulla documentazione depositata ed effettuavano le proprie stime sul versante dell'attivo che su quello del passivo. Alla luce di talune rettifiche apportate a seguito della verifica dei dati contabili, i commissari giudiziali hanno concluso nel senso della fattibilità del piano seppur con una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari ridimensionata rispetto a quella del 37,91% proposta dalla Scala. In particolare, i commissari hanno formulato tre distinte ipotesi: una più restrittiva (ipotesi "A") con una percentuale di soddisfo dei creditori chirografari pari al 12,36%; una più ampia (ipotesi "B") con una percentuale di soddisfo dei creditori chirografari pari al 25,38%; una terza più prudentiale (ipotesi "C") con una percentuale di soddisfo dei creditori chirografari pari al 7,54%. Ciò in quanto la percentuale di soddisfo dei creditori è strettamente legata all'esito delle vendite immobiliari indicate in piano. I commissari, segnalando la subordinazione all'omologa dell'impegno irrevocabile assunto dal liquidatore Pietro Scala ad eseguire le attività di vendita dell'immobile della società Edilricca s.r.l. indicata in atti, hanno altresì evidenziato come dalla prospettiva concordataria potrebbe conseguire un maggior attivo da destinare ai creditori chirografari, rispetto all'eventualità del fallimento.
- L'adunanza dei creditori si è tenuta in data 10.6.2014 e, decorsi i venti giorni successivi alla stessa, è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, avendo votato favorevolmente e comunque dovendosi ritenere consenzienti (non avendo espresso il proprio voto), rispetto alla proposta di concordato, creditori chirografari in percentuale pari al 100% dei crediti (si veda il verbale di adunanza e la documentazione in atti relativa, ai sensi dell'art. 178, l. fall.).
- Ne è conseguita la dichiarazione di approvazione del concordato da parte del Tribunale, con contestuale fissazione per il giorno 21.1.2015 dell'udienza per l'omologazione. Il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato ai ricorrenti e notificato, a cura di questi, ai creditori dissenzienti ed ai commissari giudiziali. I commissari giudiziali hanno depositato, ai sensi dell'art. 180, l. fall., parere favorevole all'omologazione dei concordati.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'udienza indicata del 21.1.2015, sentita la società in concordato, i commissari giudiziali e verificata la regolarità della comunicazione della data di udienza ai creditori legittimati a presentare opposizione, verificato che nessun creditore è comparso, il Tribunale rileva quanto segue.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto.

Rilevato, infatti, che non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già operata.

Si ribadisce, inoltre, che l'omologa del concordato preventivo appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò si osserva alla

luce delle considerazioni formulate dai commissari giudiziali e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni ed attività della società proponente, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall.

Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui i commissari giudiziali devono sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma - rispettivamente - degli artt. 182, 1° co., e 185, l. fall.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. c), c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto, al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105-108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

1) omologa il concordato preventivo proposto da Scala Costruzioni Edili s.r.l. in liquidazione;

2) nomina liquidatore giudiziale dott. F. CAPELLO, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura del commissario, ai creditori;
- il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter*, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dandone al contempo informazione al giudice delegato;
- il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua comunicazione ai creditori;

- il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
 - il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
 - il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
 - le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del commissario giudiziale;
 - il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;
 - il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal commissario giudiziale e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
 - entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
 - il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore e per il commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione del commissario giudiziale indicata al punto precedente;
 - resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
 - riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;
- 3) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e ai commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 11.2.2015

Il giudice estensore
Monica Mastrandrea



Depositato nella Cancelleria
del Tribunale il 12 FEB. 2015
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO area 2-F3
(Paola Virginia Belardinelli)

Il Presidente
Francesco Donato

